

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 10/07/2025

<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 57 DEL 10/07/2025

OGGETTO: Servizio di RSPP di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e messa a disposizione del medico competente - periodo 01.07.2025-31/12/2026. Decisione a contrarre e affidamento – CIG B7749B54FD.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale.

Considerato che l'art. 17 comma 1 lett. b) D.lgs. 81/2008 fa obbligo al Datore di lavoro di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro, il cui compito è quello di organizzare e gestire il sistema di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dell'attività professionale dei lavoratori;

Accertato che nell'ambito dell'Ente non vi sono dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del richiamato D.lgs. 81/2008;

Considerato pertanto che occorre avvalersi di un soggetto esterno;

Atteso che, come previsto dall'art. 33 del D.lgs. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, (documento di valutazione dei rischi – DVR) e i sistemi di controllo di tali misure;
- c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Preso atto che il citato D.lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria, svolta dal “medico competente”, come previsto dagli artt. 38 - 41;

Visto il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

Viste in particolare le seguenti disposizioni del D.lgs. n. 36/2023:

- art. 14, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria;
- art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale “In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
- art. 20, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale “Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- art. 50, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 14;
- artt. 94 e ss., che disciplinano le ipotesi di esclusione;

Richiamato l'art. 18 – comma 1 - del D.lgs. 36/2023, laddove prevede che il contratto è stipulato, per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

Visto il successivo comma 10 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che con la Tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso;

Atteso che i contratti di importo inferiore a 40.000 euro sono esenti da imposta di bollo;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. 36/2023, laddove stabilisce che per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l'art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l'art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Verificata l'inesistenza di convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale l'amministrazione procede mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, è inferiore alla soglia di € 140.000,00 ex art.50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023;

Atteso che Tecnoservicecamere s.c.p.a. con sede legale in Roma – Piazza Sallustio, 21 – codice fiscale/partita IVA 04786421000 è società *in house* del sistema camerale che svolge da molti anni la propria attività a favore dei soci nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Vista l'offerta presentata dalla suddetta società in data 19.05.2025 per lo svolgimento del servizio di prevenzione e protezione per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2026, corrispondente al servizio SC (sicurezza) previsto dal sistema qualità ISO 9001:2015 della società medesima:

- predisposizione/aggiornamento Documento di valutazione dei rischi (DVR) art. 28 D.lgs. 81/2008
- redazione/aggiornamento piano di emergenza e planimetrie di evacuazione
- partecipazione alla riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008
- visita di controllo periodico sullo stato di sicurezza degli ambienti e delle postazioni di lavoro
- proporre programmi di informazione e formazione ai lavoratori
- assistenza tecnica nei rapporti con gli enti deputati al controllo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

Atteso che tali prestazioni saranno integrate dalla messa a disposizione del medico competente di cui all'art. 38 del D. lgs. 81/2008, per tutte le attività prescritte dal D.lgs. 81/2008 medesimo;

Considerato che il compenso da corrispondere a Tecnoservicamere per il servizio di RSPP per il periodo dal 01.07.2025 al 30.06.2026 è di euro 3.000,00 oltre IVA, per numero 2,5 giornate/uomo di presenza in loco;

Considerato inoltre che per il servizio di assistenza e consulenza sanitaria, finalizzata alle richieste di legge, tramite medico competente ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 81/2008, le necessarie prestazioni per lo svolgimento dell'incarico sono così quantificabili:

- quota per sopralluoghi, relazione sanitaria annuale, partecipazione alle riunioni, ecc.. è da valutarsi in euro 375,00 oltre IVA;
- visite mediche periodiche euro 63,00 oltre IVA per dipendente
- test screening visivo euro 45,00 oltre IVA per videoterminalista

Atteso altresì che:

- l'erogazione di attività formativa sarà quantificata sulla base delle necessità che emergeranno;
- ulteriori visite specialistiche prescritte dal medico competente verranno valutate di volta in volta per importo e modalità;

Vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa in ordine alla insussistenza di cause di esclusione;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa, attestante la regolarità della posizione contributiva;

Acquisito il casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni a carico dell'impresa;

Ritenuto di affidare all'impresa Tecnoservicecamere s.c.p.a. con sede legale in Roma – Piazza Sallustio, 21 – codice fiscale/partita IVA 04786421000 il servizio di RSPP di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e messa a disposizione del medico per il periodo 01.07.2025-31.12.2026;

Ritenuto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 – comma 4 – del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'affidamento in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico dello stesso e tenuto conto che la società opera come società *in house* del sistema camerale;

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, fatto salvo il regime transitorio per affidamento di importo non superiore a 5.000,00 euro di cui al Comunicato Presidente ANAC del 18.12.2024;

Atteso che, in data 27/06/2025, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio dei seguenti CIG per la presente procedura: B7749B54FD;

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

DETERMINA

1. Di affidare a Tecnoservicecamere s.c.p.a. con sede legale in Roma – Piazza Sallustio, 21 – codice fiscale/partita IVA 04786421000 - il servizio di RSPP di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e messa a disposizione del medico competente per il periodo 01.07.2025-31.12.2026;
2. Di prenotare nel budget 2025 le risorse necessarie per il servizio in oggetto, per complessivi €. 4.117,50 (servizio RSPP e quota annuale medico competente), da addebitare sul codice budget 01.325009 "Adempimenti Decreto 81/2008" dell'esercizio 2025, prenotazione n. 45/2025;
3. Di rilevare a rettifica degli oneri di cui al precedente punto 2. un risconto attivo di €. 2.745,00, corrispondente all'importo relativo al periodo 01.01.2026-31.12.2026;
4. Di prenotare nel budget 2025 le risorse stimate per gli accertamenti sanitari, per euro 263,52, da addebitare sul codice budget 01.325009 "Adempimenti Decreto 81/2008" dell'esercizio 2025, prenotazione n. 46/2025;
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Del Secco

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*